

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE, LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 1 e 2 DELL'ORDINANZA C.D.P.C. N. 675/2020

La Regione invia a tutti gli Enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana di Bologna) competenti in materia di pianificazione urbanistica dei Comuni caratterizzati da a_g non inferiore a 0,125g, di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza CDPC n. 675/2020, che non abbiano ancora effettuato studi di microzonazione sismica di secondo livello o studi di microzonazione sismica di terzo livello o analisi della condizione limite per l'emergenza finanziati con i contributi delle precedenti OPCM 4007/2012, OCDPC 52/2013, OCDPC 171/2014, OCDPC 293/2015, OCDPC 344/2016 e OCDPC 532/2018, un invito a trasmettere richiesta di contributi per studi di microzonazione sismica (da qui in avanti MS) e analisi della condizione limite per l'emergenza (da qui in avanti CLE), di cui all'Ordinanza C.D.P.C. n. 675/2020, con allegato modulo di richiesta, ai fini della definizione del quadro dei fabbisogni e del programma delle attività per la realizzazione dei suddetti studi.

Requisiti richiesti per la domanda

Gli Enti Locali possono fare richiesta di contributi per studi di MS e CLE se il Comune in cui si intende realizzare lo studio è caratterizzato da a_g non inferiore a 0,125g (Allegato 1 dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 675/2020) e rientra in almeno uno dei seguenti casi:

- Comune che non dispone di uno studio di MS;
- Comune che non ha ancora realizzato uno studio di MS livello 3 finanziato con risorse di cui all'art. 11 L. 77/2009 e intende effettuare approfondimenti di livello 3 a seguito di studi MS di livello 1 o 2 che indicano la presenza di potenziali instabilità in aree di interesse urbanistico;
- Comune (v. Allegato 2 dell'Ordinanza CDPC n. 675/2020) che ha già realizzato uno studio di MS almeno di livello 2 ai sensi della Delibera di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112/2007 o della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.2193/2015 ma non risulta adeguato agli standard di rappresentazione e archiviazione informatica predisposti dalla Commissione Tecnica DPC per la microzonazione sismica (ai sensi dell'art. 5, c. 7, OPCM 3907/2010) (da qui in avanti Commissione Tecnica) e intende adeguare lo studio di MS ai suddetti standard e realizzare l'analisi della CLE;
- Comune che ha realizzato uno studio di MS almeno di livello 2 adeguato agli standard di rappresentazione e archiviazione informatica predisposti dalla Commissione Tecnica ma non ha ancora effettuato l'analisi della CLE (studio MS finanziato con risorse OPCM 3907/2010 – DGR 1051/2011 o OPCM 4007/2012 – DGR 1302/2012 e DGR 1514/2012) e intende realizzare l'analisi della CLE;
- Comune che, sulla base di studi di terzo livello, necessita di ulteriori approfondimenti per particolari condizioni di pericolosità sismica locale (es. zone suscettibili di instabilità sismoindotta in presenza di condizioni geologiche e morfologiche 2D).

Criteri per la selezione delle domande e l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi

Il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio selezionano le richieste ricevute sulla base delle disposizioni dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 675/2020, dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 532/2018 e dei criteri sopra indicati e procedono all'attribuzione, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 2 dell'Ordinanza stessa secondo le disposizioni dall'Ordinanza stessa e dei criteri e priorità di seguito indicati:

1. Comuni privi di studi di microzonazione sismica;

2. Comuni, di cui all'allegato 2 dell'OCDPC n. 675 del 2020, che intendono adeguare gli studi di microzonazione sismica agli standard di rappresentazione e archiviazione informatica predisposti dalla Commissione Tecnica e realizzare l'analisi della CLE;
3. Comuni che hanno già realizzato studi di MS almeno di livello 2 adeguati agli standard di rappresentazione e archiviazione informatica predisposti dalla Commissione Tecnica ma non hanno ancora effettuato l'analisi della CLE (studi di MS finanziati con risorse OPCM 3907/2010 – DGR 1051/2011 o OPCM 4007/2012 – DGR 1302/2012 e DGR 1514/2012) e intendono realizzare l'analisi della CLE;
4. Comuni che, in base ai risultati degli studi di livello 1 o 2, intendano procedere alla realizzazione di studi di 3 livello o che, sulla base di studi livello 3, necessitano di ulteriori approfondimenti per la presenza di particolari condizioni di pericolosità sismica locale.

Qualora la somma delle richieste di contributi sia superiore alla disponibilità, la differenza sarà divisa percentualmente tra i Comuni che hanno già usufruito di precedenti finanziamenti e che risultano avere già effettuato l'analisi della CLE.

Nel caso la somma dei contributi richiesti sia di molto superiore alla disponibilità, e la ripartizione secondo i criteri sopra indicati comporti contributi per studi di MS e analisi della CLE inferiori a € 10.000,00, l'Amministrazione regionale si riserva di non procedere all'assegnazione del contributo per la MS per quei Comuni di cui al punto 4, fatto salvo il contributo per l'analisi della CLE qualora tali Comuni ne siano privi.

I Comuni a cui sarà riconosciuto un contributo inferiore a quello massimo previsto potranno rimodulare il cofinanziamento, che deve comunque essere pari almeno al 25% del costo dello studio in caso di richiesta di singolo Comune o al 15% del costo dello studio in caso di richiesta di Unione di Comuni. I Comuni inclusi nell'Allegato 2 dell'ordinanza che hanno chiesto l'adeguamento di studi pregressi (punto 2) o la sola analisi della condizione limite di emergenza (punto 3) sono esentati dal cofinanziamento.

Considerato che gli studi di microzonazione sismica identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti richiedenti dovranno fornire al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, ai sensi della L. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi.

Entro 60 gg dalla pubblicazione della determinazione di attribuzione dei contributi sul BURERT gli Enti beneficiari, provvedono alla selezione dei soggetti realizzatori degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza e ne danno comunicazione alla Regione unitamente alla obbligatoria previsione puntuale sui tempi di completamento delle attività, anche sulla base dei termini concordati per l'espletamento degli incarichi ai soggetti realizzatori di cui sopra.

Gli studi e i relativi elaborati finali dovranno essere realizzati e trasmessi alla Regione nei successivi 240 o 300 giorni, secondo quanto indicato dall'art. 6, c. 2, OCDPC 532/2018.

La concessione del contributo avverrà, in applicazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., in seguito alla regolare trasmissione degli elaborati finali al Servizio Geologico, sismico e dei suoli e alla verifica degli stessi da parte del Servizio per l'invio alla Commissione tecnica (art. 6, c. 5, OCDPC 532/2018).

La liquidazione avverrà in un'unica soluzione, in seguito all'approvazione definitiva degli studi effettuati, validati dalla Commissione Tecnica, comunicata con la trasmissione del certificato di conformità da parte del Servizio regionale competente.

Gli Enti beneficiari dei contributi sono tenuti a comunicare alla Regione eventuali economie maturate in corso di realizzazione dello studio finanziato.

RECEPIMENTO DEI RISULTATI DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA

I Comuni, entro 6 mesi dal positivo collaudo del prodotto realizzato, devono recepire le risultanze degli studi predisponendo le conseguenti cartografie e norme di piano, mediante adozione di

apposita variante specifica ai vigenti strumenti urbanistici o mediante l'assunzione di conforme proposta del nuovo PUG, a norma dell'art. 45, comma 2, LR 24/2017.

La definizione delle cartografie e norme di PSC ovvero di PUG, relative agli esiti della microzonazione sismica e finalizzate alla riduzione del rischio sismico, può essere realizzata dai Comuni di concerto con la Regione Emilia-Romagna (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio), con le Province e con la Città Metropolitana di Bologna;

I Comuni devono recepire le analisi CLE nei piani di protezione civile provvedendo al loro tempestivo aggiornamento.